



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 30/10/2013, n° 181

OGGETTO: Parere in ordine al P.A. n.120 del 15.10.2013: Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014/2016.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di ottobre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia

Sono presenti all'esame della pratica n. 18 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 21.10.2013 è pervenuto al C.A.L. il P.A. n.120 del 21.10.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 24 ottobre prot. 106 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.A. n.120 del 15.10.2013:

“La riduzione dei costi per il tramite della centralizzazione degli acquisti: la Stazione Unica Appaltante Regionale.

La Regione Liguria, a partire dal 2011 ha implementato le forme di centralizzazione degli acquisti, al fine di ottenere economie gestionali e maggior efficienza nelle procedure di acquisizione.

La vigente normativa regionale prevede alcune forme di centralizzazione basate sulla distinzione della tipologia di fornitura e servizi di acquisire.

La centrale di committenza costituita all'interno della struttura regionale, è stata qualificata quale Stazione Unica Appaltante regionale (SUAR) con il compito di coordinare e promuovere il flusso documentale con la prefettura competente per territorio, anche per le altre centrali di committenza regionali, al fine di contrastare l'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici.

In base a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 sexies della Legge regionale n. 13/2003 e ss.mm.ii. la S.U.A.R. espleta le gare di lavori per importi pari o superiore a euro 500.000,00 per le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per le Aziende di servizi alla persona e per le Autorità portuali mentre Regione, quale S.U.A., procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti e società facenti parte del settore regionale allargato e per gli enti strumentali, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00.

Gli obiettivi della Stazione unica appaltante regionale sono favorire la maggiore celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione nel settore dei contratti pubblici, conseguire standard tecnici e professionali più elevati, accrescere l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e permettere la prevenzione e il contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata.

La Stazione Unica Appaltante svolge la sua attività in favore della Regione Liguria, degli enti appartenenti al settore regionale allargato, degli enti strumentali della Regione Liguria, delle società in house e/o partecipate dalla Regione Liguria, delle pubbliche amministrazioni – in particolare, dei comuni - che hanno sede sul territorio regionale e che non hanno già aderito a un'altra stazione unica appaltante. Ad oggi circa 50 Comuni liguri hanno manifestato la propria adesione, unitamente ad una A.S.P. e a una Autorità Portuale.

La gestione del patrimonio e il c.d. federalismo demaniale

La Regione Liguria, in attuazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 51/2013 misure volte al contenimento della spesa per locazioni e misure di ottimizzazione degli spazi utilizzati ad uso ufficio.

Accanto a detta razionalizzazione si porta avanti l'attuazione di parte della normativa riguardante il c.d. federalismo demaniale di cui al D.Lgs. n. 85/2010. La citata norma ha intrapreso un percorso incerto ed accidentato, in quanto, allo stato dell'arte non sono ancora stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 85/2010 mentre risulta avviato il procedimento riguardante il beni del demanio storico – artistico cui la Regione Liguria partecipa per l'acquisizione di alcuni beni di interesse per l'Amministrazione.

Il contenimento della spesa per beni e servizi

L'obiettivo di miglioramento della finanza pubblica regionale può essere conseguito ricercando nuovi margini di efficienza della medesima spesa riproponendo, anche per l'anno 2014, misure di contenimento o di riduzione della spesa per:

- incarichi professionali e di consulenza (di cui all'art. 6 della L.R. n. 52/2012);
- rappresentanza e per pubbliche relazioni, per mostre, convegni e comunicazione - con esclusione di quell'avente carattere legale (di cui all'art. 7 della L.R. n. 52/2012);
- divieto di spese per sponsorizzazione (di cui all'art. 8 della L.R. n. 52/2012);
- trasferte e formazione del personale (di cui all'art. 9 della L.R. n. 52/2012);
- il servizio automobilistico (di cui all'art. 11 della L.R. n. 52/2012).

La potestà di manovra fiscale per la Regione Liguria per il triennio 2014/2016

Riguardo all'addizione regionale all'Irpef, uno dei tributi di maggiore entità, la situazione vigente delle aliquote applicate con legge regionale ligure, è la seguente:

Reddito imponibile	Aliquota applicabile	Come si calcola
fino a 20.000 euro	1,23 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
da 20.000 euro	1,73 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 20.000,01 e 20.101,76 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 20.101,76 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale		

Nel 2013:

- Entro il 31/12/2013 facoltà di aumento regionale dell' 1,1% per l'anno di imposta 2014 e delle altre percentuali stabilite (v. sopra) per gli anni successivi.

- Effetti di cassa a decorrere da gennaio 2015.
- Resta salva la facoltà di diminuzione fino all'aliquota di base, anche per l'anno d'imposta 2013.

Nel 2014:

- Entro il 31/12/2014 facoltà di aumento regionale del 2,1 % per l'anno di imposta 2015 e successivi.
- Effetti di cassa da gennaio 2016.

Per effetto della modifica operata con l'art. 1, c. 555, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha posticipato al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni contenute nell'art. 6 del D.lgs. 68 citato, dal 2014:

- Il limite di maggiorazione dello 0,5% rimane fermo se la Regione ha disposto riduzioni IRAP;
- La maggiorazione oltre il 0,5% non trova applicazione sui redditi del primo scaglione IRPEF (attualmente 15.000 Euro);
- Le eventuali manovre regionali dovranno essere improntate a criteri di progressività IRPEF (le eventuali manovre subirebbero un decremento di gettito per effetto del meccanismo progressivo);
- Facoltà, con legge regionale, di:
 - disporre detrazioni in favore delle famiglie, disponendo maggiorazioni rispetto alle detrazioni previste per l'IRPEF, ex art. 12 T.U.I.R;
 - erogare misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF che non possono usufruire di altre detrazioni;
 - disporre altre detrazioni in luogo di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno previste dalla legislazione regionale.
- Resta salva la facoltà di diminuzione fino all'aliquota di base, anche per l'anno d'imposta 2014.

Nel 2015 e successivi:

- Entro il 31/12/2015 facoltà di aumento regionale di 2,1% per l'anno di imposta 2016 e successivi.
- Effetti di cassa da gennaio 2017.
- Il limite di maggiorazione dello 0,5% rimane fermo se la Regione ha disposto riduzioni IRAP (ai sensi del D.Lgs. 68/2011 e non riduzioni pregresse);
- La maggiorazione oltre il 0,5% non trova applicazione sui redditi del primo scaglione IRPEF (attualmente 15.000 Euro);
- Le eventuali manovre regionali dovranno essere improntate a criteri di progressività IRPEF;
- Facoltà, con legge regionale, di:
 - disporre detrazioni in favore delle famiglie, disponendo maggiorazioni rispetto alle detrazioni previste per l'IRPEF, ex art. 12 T.U.I.R;
 - erogare misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF che non possono usufruire di altre detrazioni;
 - disporre altre detrazioni in luogo di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno previste dalla legislazione regionale.
- Resta salva la facoltà di diminuzione fino all'aliquota di base, anche per l'anno d'imposta 2015.

Considerato il documento in oggetto di importanza strategica, anche alla luce della definizione degli scenari socio-economico e considerato lo stato e le prospettive della finanza regionale, il Cal non volendo venire meno alle proprie responsabilità istituzionali, recepisce il documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014/2016, esprimendo parere favorevole.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 18
Votanti	N. 18
Maggioranza	N. 10
Voti Favorevoli	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 181

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca Petralia)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2013.**

Genova 30 ottobre 2013

**Il Segretario
Dr. Luca Petralia**